

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Presidenza della Regione
Avvocatura regionale

Servizio progettazione e consulenza legislativa

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE
Roma, 2 - 3 febbraio 2006

**Sentenze della Corte Costituzionale
Relative alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome**

periodo novembre 2005 - gennaio 2006

A cura di: Anna d'Ambrosio

**Sentenze e Ordinanze della Corte Costituzionale
relative alle Regioni a Statuto Speciale e alle Province autonome**

periodo novembre 2005 - gennaio 2006

| <u>Sent.</u> | <u>Giudizio</u> | <u>Ricorrente</u> | <u>Resistente</u> | <u>Esito favorevole</u> | <u>Materia</u> |
|--------------|-----------------|---------------------------------------|---|-------------------------|--|
| n. 383 | Principale | Trento | Presidente del Consiglio dei Ministri; Trento | Provincia - Stato | Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia |
| n. 407 | Principale | Presidente del Consiglio dei ministri | Trento | Provincia - Stato | Politica estera e rapporti internazionali - ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali |
| n. 431 | Principale | Presidente del Consiglio dei ministri | Bolzano; Regione Marche | Stato - Provincia | Servizio civile |
| n. 20 | Principale | Trento | Presidente del Consiglio dei Ministri | Stato | Espropriazione per pubblica utilità |

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 11 - 14 ottobre 2005, n. 383 (GU 42/2005)

Materia: Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Artt. 95, terzo comma, 97, primo e secondo comma, 117 e 118 Cost.; principio di leale collaborazione; artt. 8 e 16 statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; d.lgs. n. 266/1992 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); D.P.R. n. 235/1977 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia); D.P.R. n. 381/1974 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche)

Ricorrente/i: Provincia autonoma di Trento (ricorso n. 2/2004); Regione Toscana ricorso n. 1/2004)

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Alcune disposizioni del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica) quale convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, nonché numerose disposizioni della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia)

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato:

- l'illegittimità costituzionale dell'art. 1-*ter*, comma 2, del decreto-legge n. 239/2003 nella parte in cui non dispone che il potere del Ministro delle attività produttive di emanare «gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale» sia esercitato d'intesa con la Conferenza unificata;
- l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera *f*), della legge n. 239/2004 limitatamente alle parole «con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili»;
- l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, lettera *g*), della legge n. 239/2004, nella parte in cui non prevede che «l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti» da parte dello Stato avvenga d'intesa con la Conferenza unificata;
- l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, lettera *h*), della legge n. 239/2004, nella parte in cui non prevede che «la programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi

delle leggi vigenti» da parte dello Stato avvenga d'intesa con la Conferenza unificata;

- l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, lettera *l*), della legge n. 239/2004, nella parte in cui non prevede che «l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici» da parte dello Stato avvenga d'intesa con le Regioni e le Province autonome interessate;
- l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera *a*), punto 3, della legge n. 239/2004, nella parte in cui non prevede che «l'approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale» da parte dello Stato avvenga d'intesa con la Conferenza unificata;
- l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera *a*), punto 7, della legge n. 239/2004, nella parte in cui prevede che «la definizione dei criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione dell'energia elettrica e per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW» da parte dello Stato debba avvenire «sentita la Conferenza unificata», anziché «previa intesa con la Conferenza unificata»;
- l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera *b*), punto 3, della legge n. 239/2004, nella parte in cui non prevede che «le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento» siano assunte dallo Stato d'intesa con le Regioni e le Province autonome direttamente interessate;
- l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 24, lettera *a*), della legge n. 239/2004, nella parte in cui, sostituendo il comma 2 dell'art. 1-*ter* del decreto-legge n. 239/2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 290/2003, non dispone che il potere del Ministro delle attività produttive di emanare «gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale» sia esercitato d'intesa con la Conferenza unificata;
- l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 26, della legge n. 239/2004, nella parte in cui introduce il comma 4-*bis* nell'art. 1-*sexies*, del decreto-legge n. 239/2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 290/2003;
- l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 84, della legge n. 239/2004, limitatamente alle parole «la mancata sottoscrizione degli accordi non costituisce motivo per la sospensione dei lavori necessari per la messa in produzione dei giacimenti di idrocarburi o per il rinvio dell'inizio della coltivazione»;
- inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera *c*), della legge n. 239/2004, sollevata dalla Regione Toscana;
- inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-*sexies*, comma 5, del decreto-legge n. 239/2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290/2003, sollevata dalla Provincia autonoma di Trento;
- inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1-*sexies*, comma 2, del decreto-legge n. 239/2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290/2003, sollevate dalla Provincia autonoma di Trento;

- inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera *f*), della legge n. 239/2004, sollevate dalla Regione Toscana;
- inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 121, della legge n. 239/2004, sollevata dalla Regione Toscana;
- cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale concernenti l'art. 1-*sexies*, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge n. 239/2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290/2003, sollevate dalla Regione Toscana e dalla Provincia autonoma di Trento;
- cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale concernenti l'art. 1-*sexies*, comma 6, del decreto-legge n. 239/2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290/2003, sollevate dalla Provincia autonoma di Trento;
- non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 239 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, sollevate dalla Regione Toscana,;
- non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1-*sexies*, commi 5 e 8, del decreto-legge n. 239/2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 290/2003, sollevate dalla Regione Toscana e dalla Provincia autonoma di Trento;
- non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera *c*); comma 8, lettera *a*), punto 7; comma 8, lettera *b*), punto 3; comma 33; commi 56, 57 e 58, della legge n. 239/2004, sollevate dalla Regione Toscana;
- non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera *c*); comma 26, nella parte in cui sostituisce il comma 1 dell'art. 1-*sexies* del decreto-legge n. 239 del 2003, introducendovi altresì il comma 4-*ter*; comma 33; commi 56, 57, 58, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 e 121, della legge n. 239 del 2004, sollevate dalla Regione Toscana e dalla Provincia autonoma di Trento

Annotazioni:

La Regione Toscana e la Provincia autonoma di Trento, con distinti ricorsi, hanno impugnato alcune disposizioni del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica), quale convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, nonché numerose disposizioni della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia).

In via preliminare, in conformità al costante orientamento della Corte, sono stati dichiarati inammissibili gli interventi spiegati da ENEL s.p.a. nei giudizi.

Il ricorso della Provincia autonoma di Trento n. 2/2004 è stato notificato al Presidente del Consiglio dei ministri presso la Presidenza del Consiglio oltre il termine perentorio di sessanta giorni di cui all'art. 32, comma 2, della legge n. 87/1953 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte

costituzionale), a motivo della documentata impossibilità del destinatario a ricevere l'atto nei termini per la chiusura dell'Ufficio protocollo della Presidenza del Consiglio, mentre risulta notificato nei termini presso l'Avvocatura dello Stato.

Sebbene la Corte, con la sentenza n. 295/1993, abbia dichiarato l'inammissibilità del ricorso in un caso in parte analogo (ma allora la tardività della notifica era da imputare all'ufficiale giudiziario e non al destinatario), il ricorso è stato considerato ammissibile in forza dell'orientamento della più recente giurisprudenza costituzionale (cfr. sentenze n. 28/2004 e n. 477/2002, nonché ordinanza n. 97/2004), che ha affermato il principio di scissione fra il momento in cui la notificazione deve intendersi perfezionata nei confronti del notificante - e che coincide con il momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - rispetto al momento in cui essa si perfeziona per il destinatario dell'atto.

Quanto alla censura formulata dalla Provincia di Trento e concernente l'art. 1-*sexies*, comma 5, del decreto-legge n. 239/2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290/2003, in relazione al regime dei poteri sostitutivi statali applicabile nella Provincia autonoma, è stata dichiarata inammissibile.

Nel ricorso si sostiene che, con riguardo alla Provincia autonoma, «le clausole giustificatrici di un eventuale potere sostitutivo statale andrebbero ricercate non nell'art. 120, secondo comma, Cost., ma nelle specifiche disposizioni statutarie», dal momento che la previsione di un tale potere non realizzerebbe «quelle *più ampie* condizioni di autonomia» in relazione alle quali la legge cost. n. 3/2001 consente l'applicazione delle proprie norme anche alle Regioni speciali e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Una simile prospettazione non è stata condivisa dalla Corte secondo cui tali enti non possono rivendicare - come fa invece la ricorrente - forme e condizioni di autonomia riconosciute dal Titolo V della Costituzione in base all'art. 10 della legge cost. n. 3/2001 e, contestualmente, affermare altresì la perdurante vigenza, nella stessa materia, del particolare regime individuato nello statuto e nelle relative norme di attuazione allo scopo di delimitare o ridurre i poteri statali previsti dalla disciplina costituzionale ordinaria della quale si sostiene l'applicabilità.

Ciò non appare possibile soprattutto a causa della assoluta specialità della norma contenuta nel citato art. 10, che rende estensibile alle Regioni speciali e alle Province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni della legge cost. n. 3/2001 che riconoscano forme di autonomia più ampie, sulla base di una valutazione necessariamente complessiva e pertanto comprensiva sia dei nuovi poteri che dei relativi limiti, espressi od impliciti, contenuti nel nuovo Titolo V.

Viene ricordato come proprio in relazione al potere sostitutivo, peraltro, la Corte ha già affermato che esso «fa [...] sistema con le norme costituzionali di allocazione delle competenze, assicurando comunque, nelle ipotesi patologiche, un intervento di organi centrali a tutela di interessi unitari. E tale sistema non potrebbe essere disarticolato, in applicazione della 'clausola di favore', nei

confronti delle Regioni ad autonomia differenziata, dissociando il titolo di competenza dai meccanismi di garanzia ad esso immanenti» (sent. 236/2004).

E' stata altresì esclusa l'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Provincia di Trento e concernenti l'art. 1-*sexies*, comma 2, del decreto-legge n. 239/2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290/2003, in relazione agli artt. 95, terzo comma, e 97, primo e secondo comma, Cost.

Sul punto la Corte ha ribadito che le Regioni possono far valere nei giudizi in via principale il contrasto con norme costituzionali diverse da quelle contenute negli artt. 117, 118 e 119 «soltanto se esso si risolva in una esclusione o limitazione dei poteri regionali [...], senza che possano aver rilievo denunce di illogicità o di violazione di principî costituzionali che non ridondino in lesioni delle sfere di competenza regionale» (sent. n. 50/2005; n. 287, n. 286, n. 280, e n. 196 del 2004; n. 303/2003).

Nella sentenza si osserva che nel caso di specie, la ricorrente si è limitata a rilevare che la disposizione censurata violerebbe le riserve di legge contemplate negli artt. 95 e 97 Cost., in ragione della "incidenza" che l'emanazione dell'atto di normazione secondaria ivi previsto determinerebbe «nelle sfere di competenza e nelle attribuzioni degli organi», nonché «nella delimitazione fondamentale del rapporto tra le pubbliche autorità e le libertà dei soggetti». Nella prospettazione della censura manca dunque qualunque riferimento argomentativo al fatto che dalla invocata violazione delle riserve di legge indicate possa derivare una compressione dei poteri della ricorrente.

E' stata dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alle questioni sollevate, da entrambe le ricorrenti, avverso l'art. 1-*sexies*, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge n. 239/2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290/2003: successivamente alla proposizione dei ricorsi, infatti, il testo originario dei commi impugnati è stato abrogato e sostituito ad opera dell'art. 1, comma 26, della legge n. 239/2004.

Similmente, è stata dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alle questioni sollevate dalla Provincia autonoma di Trento avverso l'art. 1-*sexies*, comma 6, del decreto-legge n. 239/2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290/2003.

La disposizione, nel suo testo originario, prevedeva che lo Stato e le Regioni interessate stipulassero accordi di programma «con i quali sono definite le modalità organizzative e procedurali per l'acquisizione del parere regionale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi delle opere inserite nel programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e delle opere di rilevante importanza che interessano il territorio di più Regioni anche per quanto attiene al trasporto nazionale del gas naturale e degli oli minerali».

Prima di trattare il merito delle altre questioni sollevate dalle ricorrenti, la Corte si è posta in via logicamente preliminare il problema di quali siano gli ambiti materiali individuati dal titolo V della Costituzione a cui possano essere ricondotte le disposizioni impuginate.

Non vi è dubbio - si legge nella sentenza - che esse siano agevolmente riconducibili, almeno nella loro grande maggioranza, alla materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost.; ciò è riconosciuto dallo stesso legislatore nazionale, che nell'art. 1-*sexies* del decreto-legge n. 239/2003, quale convertito nella legge n. 290/2003, prevede anche alcuni poteri regionali relativi ai procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti energetiche di competenza regionale, nonché, soprattutto, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 239/2004, che qualifica espressamente come «principi fondamentali in materia energetica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, quelli posti dalla presente legge».

E' stata ritenuta priva di fondamento la pretesa delle ricorrenti di utilizzare come autonomo parametro del giudizio sulla legislazione in oggetto la competenza regionale o provinciale in tema di "governo del territorio" o di "urbanistica".

Come ripetutamente affermato la disciplina del governo del territorio deve essere considerata "ben più ampia" dei profili tradizionalmente appartenenti all'urbanistica e all'edilizia, in quanto «comprensiva, in linea di principio, di tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività» e riconducibile, in definitiva, all'«insieme delle norme che consentono di identificare e graduare gli interessi in base ai quali possono essere regolati gli usi ammissibili del territorio» (sent. n. 196/2004, n. 362, n. 331, n. 307 e n. 303 del 2003). La competenza legislativa regionale in materia di "governo del territorio" ha dunque un ambito oggettivo assai esteso, ma non può arrivare a comprendere tutta la disciplina concernente la programmazione, la progettazione e la realizzazione delle opere o l'esercizio delle attività che, per loro natura, producono un inevitabile impatto sul territorio.

L'ambito materiale cui ricondurre le competenze relative ad attività che presentano una diretta od indiretta rilevanza in termini di impatto territoriale, va ricercato, a giudizio della Corte, non secondo il criterio dell'elemento materiale consistente nell'incidenza delle attività in questione sul territorio, bensì attraverso la valutazione dell'elemento funzionale, nel senso della individuazione degli interessi pubblici sottesi allo svolgimento di quelle attività, rispetto ai quali l'interesse riferibile al "governo del territorio" e le connesse competenze non possono assumere carattere di esclusività, dovendo armonizzarsi e coordinarsi con la disciplina posta a tutela di tali interessi differenziati.

Non è stata condivisa la tesi dell'Avvocatura generale dello Stato, volta a rivendicare in materia una esclusiva competenza legislativa dello Stato sulla base dell'art. 117, secondo comma, lettera *h*), Cost., in quanto l'efficienza del sistema elettrico nazionale atterrebbe alla "sicurezza ed all'ordine pubblico", nonché sulla base dell'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost., in quanto la continuità dell'erogazione di energia garantirebbe i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Come già chiarito nella sentenza n. 6/2004, relativa proprio alla produzione e distribuzione dell'energia, la materia "ordine pubblico e sicurezza"

di cui al secondo comma dell'art. 117 Cost. riguarda, per ormai costante giurisprudenza solo gli interventi finalizzati alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell'ordine pubblico (sent. n. 407/2002, n. 6, n. 162, n. 428 del 2004 e n. 95/2005) e non certo la sicurezza tecnica o la sicurezza dell'approvvigionamento dell'energia elettrica, mentre eventuali turbative dell'ordine pubblico in conseguenza di gravi disfunzioni del settore energetico potrebbero semmai legittimare l'esercizio da parte del Governo dei poteri di cui all'art. 120, secondo comma, Cost.

Del pari, è stato giudicato improprio il riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., poiché il potere di predeterminare i "livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali", anche nelle materie che la Costituzione affida alla competenza legislativa delle Regioni, non può trasformarsi nella pretesa dello Stato di disciplinare e gestire direttamente queste materie, escludendo o riducendo radicalmente il ruolo delle Regioni. In ogni caso, tale titolo di legittimazione può essere invocato solo «in relazione a specifiche prestazioni delle quali la normativa nazionale definisca il livello essenziale di erogazione», mentre esso non è utilizzabile «al fine di individuare il fondamento costituzionale della disciplina, da parte dello Stato, di interi settori materiali» (sent. n. 285/2005).

E' stato quindi affrontato il problema relativo alla possibilità per la Provincia autonoma di Trento di rivendicare i poteri legislativi ed amministrativi nella materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" che il Titolo V della Costituzione riconosce alle Regioni ad autonomia ordinaria, sulla base di quanto previsto dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001.

La Corte ha osservato che le competenze statutarie in materia di energia sono sicuramente meno ampie rispetto a quelle riconosciute in tale materia alle Regioni dall'art. 117, terzo comma, Cost. Non vi sono dubbi, pertanto, che la Provincia di Trento possa, sulla base dell'art. 10 della legge cost. n. 3/2001, rivendicare una propria competenza legislativa concorrente nella materia della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" identica a quella delle Regioni ad autonomia ordinaria (sent. n. 8/2004), e quindi anche una potestà amministrativa più ampia - in quanto fondata sui principî dell'art. 118 Cost. - rispetto a quella ad essa spettante sulla sola base del D.P.R. n. 235/1977, quale integrato dal d.lgs. n. 463/1999 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica) e dal d.lgs. n. 118/2003 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige che integrano e modificano disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico).

Il problema fondamentale che ricorre nel giudizio attiene, a giudizio della Corte, alla relazione intercorrente fra le disposizioni impugnate ed i modelli di rapporto fra Stato e Regioni configurabili in base al Titolo V Cost., nella conseguita consapevolezza che la disciplina legislativa oggetto di censura è riferibile prevalentemente alla materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost.

Le norme legislative oggetto del giudizio sembrano essere il frutto, per ciò che riguarda il decreto-legge n. 239/2003 e la relativa legge di conversione n. 290/2003, di un intervento normativo originato da alcune urgenti necessità di sviluppo del sistema elettrico nazionale e di recupero di potenza, con una considerazione solo parziale del ruolo delle Regioni in materia, peraltro accresciuta nella fase della conversione in legge dell'originario decreto legge.

La legge n. 239/2004 si configura, invece, come una legge di generale riordino dell'intero settore energetico, necessaria anche per dare attuazione allo stesso art. 117, terzo comma, Cost. in un settore in precedenza largamente di competenza statale e con il quale si intersecano anche alcuni profili inerenti a materie di sicura competenza esclusiva statale.

In tutte queste norme, per l'area appartenente alla competenza legislativa regionale di tipo concorrente, il legislatore statale dispone la "chiamata in sussidiarietà" di una buona parte delle funzioni amministrative concernenti il settore energetico, con l'attribuzione di rilevanti responsabilità ad organi statali e quindi con la parallela disciplina legislativa da parte dello Stato di settori che di norma dovrebbero essere di competenza regionale ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost.

Nella sentenza n. 6/2004, si è già preso atto che in un segmento di questa materia si è già di recente intervenuti tramite il decreto-legge n. 7/2002, convertito in legge dalla legge n. 55/2002, in termini giustificabili dal punto di vista costituzionale solo per una allocazione in capo ad organi dello Stato di alcune funzioni amministrative relative alla ridefinizione in modo unitario ed a livello nazionale dei «procedimenti di modifica o di ripotenziamento dei maggiori impianti di produzione dell'energia elettrica, in base all'evidente presupposto della necessità di riconoscere un ruolo fondamentale agli organi statali nell'esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative».

In quella occasione la valutazione da parte della Corte della effettiva sussistenza dei presupposti che giustificassero la chiamata in sussidiarietà dell'amministrazione statale fu positiva, sulla base del riconoscimento della preminente esigenza di evitare il pericolo di interruzione della fornitura dell'energia elettrica a livello nazionale, attraverso una accentuata semplificazione del procedimento necessario per «la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300 MW termici» ed opere connesse.

La Corte osserva che esigenze analoghe sono sicuramente individuabili anche per le impugnate disposizioni del decreto-legge n. 239/2003, quale convertito nella legge n. 290/2003.

Quanto alla legge n. 239/2004, il riordino dell'intero settore energetico, mediante una legislazione di cornice, ma anche la nuova disciplina dei numerosi settori contermini di esclusiva competenza statale, appare caratterizzato, sul piano del modello organizzativo e gestionale, dalla attribuzione dei maggiori poteri amministrativi ad organi statali, in quanto evidentemente ritenuti gli unici a cui naturalmente non sfugge la valutazione complessiva del fabbisogno nazionale di energia e quindi idonei ad operare in modo adeguato per ridurre eventuali situazioni di gravi carenze a livello nazionale.

Se dunque non sembrano esservi problemi al fine di giustificare in linea generale disposizioni legislative come quelle in esame dal punto di vista della ragionevolezza della chiamata in sussidiarietà, in capo ad organi dello Stato, di funzioni amministrative relative ai problemi energetici di livello nazionale, al fine di assicurare il loro indispensabile esercizio unitario, la Corte ha ritenuto doveroso verificare analiticamente se sussistano le altre condizioni che la giurisprudenza costituzionale ha individuato come necessarie perché possa essere costituzionalmente ammissibile un meccanismo istituzionale del genere, che oggettivamente incide in modo significativo sull'ambito dei poteri regionali.

In particolare, come già chiarito nella sentenza n. 6/2004, è necessario che la legislazione «detti una disciplina logicamente pertinente, dunque idonea alla regolazione delle suddette funzioni, e che risulti limitata a quanto strettamente indispensabile a tal fine»; inoltre, «essa deve risultare adottata a seguito di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, deve prevedere adeguati meccanismi di cooperazione per l'esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate agli organi centrali». Infatti, nella perdurante assenza di ogni innovazione nei procedimenti legislativi statali diretta ad assicurare il necessario coinvolgimento delle Regioni, la legislazione statale che preveda e disciplini il conferimento delle funzioni amministrative a livello centrale nelle materie affidate alla potestà legislativa regionale «può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un *iter* in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovvero sia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà» (sentenza n. 303/2003).

Dovendosi quindi individuare un organo adeguatamente rappresentativo delle Regioni, ma anche degli enti locali, a loro volta titolari di molteplici funzioni amministrative senza dubbio condizionate od incise dalle diverse politiche del settore energetico, è emersa come naturale organo di riferimento la Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281/1997 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali). D'altra parte, ad essa fa già riferimento la stessa legge n. 239/2004, allorché prevede in questa materia alcune forme di collaborazione di Regioni ed enti locali con lo Stato.

Sulla base di tali premesse la Corte ha esaminato nel merito le censure prospettate dalle ricorrenti con riferimento alle singole disposizioni impugnate.

18. - La Provincia autonoma di Trento ha impugnato l'art. 1-*ter*, comma 2, del decreto-legge n. 239/2003, nel testo risultante dalla conversione nella legge n. 290/2003, il quale stabilisce che «il Ministro delle attività produttive emana gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e di gas naturale e approva i relativi piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto». La ricorrente lamenta che la riserva allo Stato delle funzioni previste dalla disposizione censurata e, comunque, la mancata previsione di un'intesa con le Regioni o la Regione interessata violerebbero i principî di sussidiarietà e di proporzionalità di cui

all'art. 118 Cost., nonché il principio di leale collaborazione, dal momento che sarebbe necessario il rispetto quanto meno delle condizioni previste nella sentenza n. 303/2003.

Successivamente alla proposizione del ricorso, la disposizione in esame è stata abrogata e sostituita ad opera dell'art. 1, comma 24, lettera a), della legge n. 239/2004, cosicché il testo attualmente vigente dell'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge n. 239/2003 dispone che «il Ministro delle attività produttive emana gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale e verifica la conformità dei piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto con gli indirizzi medesimi».

Al di là del carattere satisfattivo o meno della sopravvenienza normativa rispetto alle pretese della ricorrente è apparso determinante per la Corte il fatto che l'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge n. 239/2003, nel suo testo originario, risulta aver avuto una qualche concreta applicazione nel periodo della sua vigenza.

Le questioni sono state giudicate in parte fondate.

La disposizione impugnata interviene nell'ambito della materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", ma che, al tempo stesso, la "chiamata in sussidiarietà" da parte dello Stato del potere di determinare gli indirizzi può essere giustificata sulla base della necessità che in questa materia sia assicurata una visione unitaria per l'intero territorio nazionale.

Peraltro, la rilevanza del potere di emanazione degli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e di gas naturale sulla materia energetica e la sua sicura indiretta incidenza sul territorio e quindi sui relativi poteri regionali, rende costituzionalmente obbligata la previsione di un'intesa in senso forte fra gli organi statali e il sistema delle autonomie territoriali rappresentato in sede di Conferenza unificata. Al contrario, l'attività di approvazione dei piani di sviluppo annuali dei gestori delle reti di trasporto, nel contesto della disposizione impugnata, deve essere ritenuta necessariamente finalizzata a verificare la conformità dei suddetti piani agli indirizzi in materia, e dunque può ritenersene giustificata l'attribuzione al solo Ministro preposto alla gestione amministrativa del settore.

E' stata pertanto dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge n. 239/2003, nel testo risultante dalla conversione in legge operata dalla legge n. 290/2003, limitatamente alla mancata previsione che l'emanazione da parte del Ministro per le attività produttive degli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale debba essere preceduta dall'intesa con la Conferenza unificata.

La Provincia di Trento ha impugnato il comma 5 dell'art. 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003, nel testo risultante dalla conversione nella legge n. 290/2003, nella parte in cui stabilisce che «le Regioni disciplinano i procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di reti energetiche di competenza regionale in conformità ai principi e ai termini temporali di cui al presente articolo, prevedendo che, per le opere che ricadono

nel territorio di più Regioni, le autorizzazioni siano rilasciate d'intesa tra le Regioni interessate».

Secondo la ricorrente, tale previsione contrasterebbe con l'art. 117, terzo comma, e con l'art. 118 Cost., in quanto limiterebbe la competenza a disciplinare il potere autorizzatorio regionale alle reti di carattere non nazionale ed inoltre in quanto vincolerebbe le competenze regionali anche ai limiti temporali previsti dalla normativa statale e cioè a previsioni normative che non costituiscono principi fondamentali.

La disposizione in questione ha subito una parziale modifica ad opera dell'art. 1, comma 27, della legge n. 239/2004, che ha sostituito il riferimento alle "reti energetiche" con il più limitato riferimento alle "reti elettriche", ma tale modifica non è in grado di assumere alcun rilievo in ordine alla sostanza delle censure formulate nel ricorso.

Entrambi i profili di censura non sono stati ritenuti fondati.

Quanto alla limitazione delle competenze regionali sui procedimenti autorizzatori alle reti di carattere non nazionale, la Corte ha osservato che la "chiamata in sussidiarietà" in capo allo Stato dei poteri autorizzatori concernenti le reti nazionali è giustificata dalla sussistenza delle esigenze unitarie già evidenziate.

Quanto al secondo profilo, la previsione di un termine entro cui il procedimento deve concludersi può senz'altro qualificarsi, a giudizio della Corte, come principio fondamentale della legislazione in materia, essendo espressione di una generale esigenza di speditezza volta a garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale il celere svolgimento del procedimento autorizzatorio (sent. n. 336/2005).

La Provincia di Trento ha impugnato l'art. 1-*sexies*, comma 5, del decreto-legge n. 239/2003 anche specificamente nella parte in cui prevede che «in caso di inerzia o mancata definizione dell'intesa» (che deve intervenire fra le diverse Regioni interessate ad adottare le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio delle reti di competenza regionale allorché le relative opere ricadono nel territorio di più Regioni), «lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120 della Costituzione». In tal modo, secondo la ricorrente, si estenderebbe il potere sostitutivo statale al di là delle ipotesi previste dalla norma costituzionale.

La questione non è stata giudicata fondata.

Nella sentenza è stato considerato, anzitutto, che il secondo comma dell'art. 120 Cost. individua una serie di situazioni che legittimano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Governo per garantire taluni interessi essenziali, situazioni entro le quali potrebbe essere ricondotta - nell'ambito di specifici contesti definiti in via legislativa - la situazione di mancato conseguimento dell'intesa fra le Regioni cui si riferisce il comma 5 dell'art. 1-*sexies*.

La disposizione censurata non pone un obbligo generalizzato di esercizio del potere governativo e proprio attraverso l'esplicito rinvio all'art. 120 Cost. non configura una autonoma e diversa fattispecie di potere sostitutivo.

L'esercizio in concreto di tale potere dovrà dunque fondarsi su una specifica verifica della sussistenza dei presupposti sostanziali contemplati nella norma costituzionale, nonché sul rispetto delle condizioni procedurali previste dall'art. 8 della legge n. 131/2003.

La Regione Toscana e la Provincia autonoma di Trento hanno impugnato l'art. 1, comma 24, lettera a), della legge n. 239/2004, che, sostituendo il comma 2 dell'art. 1-*ter* del decreto-legge n. 239/2003, quale modificato dalla legge di conversione n. 290/2003, ha mantenuto al Ministro delle attività produttive l'emanazione degli «indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale», disponendo inoltre che il Ministro «verifica la conformità dei piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto con gli indirizzi medesimi».

Secondo la nuova formulazione, mentre è rimasto invariato il potere del Ministro di emanare gli indirizzi di sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas, l'originario compito di approvazione dei piani di sviluppo predisposti dai gestori delle reti risulta sostituito con quello di semplice verifica della conformità di tali piani con gli indirizzi elaborati dal Ministero.

Queste disposizioni, ad avviso delle ricorrenti, violerebbero gli artt. 117 e 118 Cost., nonché il principio di leale collaborazione, dal momento che, ai fini dell'esercizio dei poteri ministeriali, non sarebbe prevista la necessità di un'intesa con la Conferenza Stato-Regioni o con la Conferenza unificata, oppure con la Regione interessata.

Ad avviso della Provincia di Trento inoltre la previsione dei poteri statali in questione violerebbe i principi di sussidiarietà e proporzionalità, per l'insussistenza delle esigenze unitarie che possono giustificare l'avocazione di funzioni amministrative da parte dello Stato.

Le questioni sono state giudicate in parte fondate.

La Corte ha osservato che non è dubbio che la disposizione impugnata intervenga nell'ambito della materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", ma che, al tempo stesso, la "chiamata in sussidiarietà" da parte dello Stato del potere di determinare gli indirizzi può essere giustificata sulla base della necessità che in questa materia sia assicurata una visione unitaria per l'intero territorio nazionale.

Pertanto, la rilevanza del potere di emanazione degli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale sulla materia energetica, nonché la sua sicura indiretta incidenza sul territorio e quindi sui relativi poteri regionali, rende costituzionalmente obbligata la previsione di un'intesa in senso forte fra gli organi statali e il sistema delle autonomie territoriali rappresentato in sede di Conferenza unificata.

Al contrario, la mera attività di verifica della conformità dei piani di sviluppo annuali dei gestori delle reti di trasporto, in conformità agli indirizzi in materia, può essere esercitata dal solo Ministro preposto alla gestione amministrativa del settore, trattandosi dell'esercizio di un potere di controllo, a limitata discrezionalità, che si esplica a valle dell'attività di selezione e

disciplina degli interessi pubblici operata in sede di elaborazione - congiunta tra Stato ed autonomie - di quegli indirizzi cui i suddetti piani debbono conformarsi.

E' stata pertanto dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 24, lettera a), della legge n. 239/2004, nella parte in cui, sostituendo il comma 2 dell'art. 1-*ter* del decreto-legge n. 239/2003, non prevede che lo Stato emani gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale previa intesa con la Conferenza unificata.

La Regione Toscana e la Provincia autonoma di Trento hanno impugnato, sotto diversi profili, l'art. 1, comma 26, della legge n. 239/2004, che ha sostituito i commi da 1 a 4 dell'art. 1-*sexies* del decreto-legge n. 239/2003, quale convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 290/2003, introducendovi altresì i nuovi commi 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater*.

La Corte ha ritenuto la questione non fondata osservando che proprio l'adozione della legge n. 239/2004 ha provveduto a riordinare l'intero settore energetico ed al suo interno il settore elettrico, ivi compresi gli atti che determinano i confini delle diverse reti di interesse nazionale: in questo ambito, in particolare, rilevano le previsioni di cui all'art. 1, comma 7, lettere g), h), e i), nonché, con specifico riguardo al settore elettrico, le previsioni di cui all'art. 1, comma 8, lettera a), punto 3, disposizioni queste che, contemplano tutte la presenza di adeguati strumenti di codecisione paritaria tra lo Stato e il sistema delle autonomie regionali.

La Regione Toscana e la Provincia autonoma di Trento hanno impugnato l'art. 1, comma 26, della legge n. 239/2004 anche nella parte in cui introduce il comma 4-*bis* dell'art. 1-*sexies* del decreto-legge n. 239/2003, disponendo che in caso di mancato conseguimento dell'intesa con la Regione o le Regioni interessate nel termine prescritto per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli elettrodotti, «lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, nel rispetto dei principî di sussidiarietà e leale collaborazione ed autorizza le opere di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le attività produttive previo concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio».

Questa disposizione, secondo le ricorrenti contrasterebbe con l'art. 120 Cost. e il principio di leale collaborazione, in quanto prevederebbe e disciplinerebbe una ipotesi di potere sostitutivo statale al di fuori dei presupposti costituzionali.

Tale potere, inoltre, non sarebbe attribuito al Governo nella sua collegialità e comunque sarebbe inadeguatamente definito da una semplice legge ordinaria.

Ancora, le ricorrenti sostengono che i presupposti per il suo esercizio sarebbero individuati non solo nella paralisi procedimentale imputabile ad inerzia della Regione ma anche in ogni tipo di dissenso, anche pienamente motivato, con un conseguente declassamento dei rapporti fra Regioni e Stato dal livello delle intese in senso forte a quello delle intese in senso debole, come tali non idonee a garantire il rispetto del principio di leale collaborazione.

Infine, fa osservare la Provincia di Trento, oggetto della sostituzione sarebbe un atto di autonomia politica, come tale non sostituibile da un atto statale, con la conseguenza che una predeterminazione del genere farebbe venir meno la spinta a ricercare effettivamente l'intesa.

La censura è risultata fondata.

La Corte infatti osserva che, anche volendosi superare in via di interpretazione sistematica il rilievo fondato sulla apparente elusione della competenza esclusiva del Governo, nella sua collegialità, in tema di esercizio dei poteri sostitutivi, il secondo comma dell'art. 120 Cost. non può essere applicato ad ipotesi, come quella prevista dalla disciplina impugnata, nelle quali l'ordinamento costituzionale impone il conseguimento di una necessaria intesa fra organi statali e organi regionali per l'esercizio concreto di una funzione amministrativa attratta in sussidiarietà al livello statale in materie di competenza legislativa regionale e nella perdurante assenza di adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni nell'ambito dei procedimenti legislativi dello Stato.

Come è stato più volte ribadito a partire dalla sentenza n. 303/2003 (sent. n. 242 e n. 285 del 2005), tali intese costituiscono condizione minima e imprescindibile per la legittimità costituzionale della disciplina legislativa statale che effettui la "chiamata in sussidiarietà" di una funzione amministrativa in materie affidate alla legislazione regionale, con la conseguenza che deve trattarsi di vere e proprie intese "in senso forte", ossia di atti a struttura necessariamente bilaterale, come tali non superabili con decisione unilaterale di una delle parti.

In questi casi, pertanto, deve escludersi che, ai fini del perfezionamento dell'intesa, la volontà della Regione interessata possa essere sostituita da una determinazione dello Stato, il quale diverrebbe in tal modo l'unico attore di una fattispecie che, viceversa, non può strutturalmente ridursi all'esercizio di un potere unilaterale.

L'esigenza che il conseguimento di queste intese sia non solo ricercato in termini effettivamente ispirati alla reciproca leale collaborazione, ma anche agevolato per evitare situazioni di stallo, potrà certamente ispirare l'opportuna individuazione, sul piano legislativo, di procedure parzialmente innovative volte a favorire l'adozione dell'atto finale nei casi in cui siano insorte difficoltà a conseguire l'intesa, ma tali procedure non potranno in ogni caso prescindere dalla permanente garanzia della posizione paritaria delle parti coinvolte.

E nei casi limite di mancato raggiungimento dell'intesa, potrebbe essere utilizzato, in ipotesi, lo strumento del ricorso alla Corte costituzionale in sede di conflitto di attribuzione fra Stato e Regioni.

La Provincia autonoma di Trento ha impugnato infine l'art. 1, comma 26, della legge n. 239/2004, anche nella parte in cui introduce nell'art. 1-*sexies* del decreto-legge n. 239/2003 il comma 4-*ter*, il quale stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 1-*sexies* «si applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione eccetto i procedimenti per i quali sia completata la procedura di VIA, ovvero il relativo procedimento risulti in fase di conclusione».

Questa disposizione violerebbe le competenze legislative e amministrative della ricorrente in materia di energia, in quanto, prevedendo che il soggetto che ha richiesto la autorizzazione possa chiedere di concludere il procedimento autorizzatorio secondo la normativa previgente, impedirebbe l'esercizio delle nuove funzioni spettanti a Regioni e Province autonome relativamente ad alcune procedure in corso ed altererebbe le regole sulla successione delle leggi nel tempo.

La censura non è stata ritenuta fondata.

La Corte ha, infatti, osservato che la disposizione impugnata contiene una normale disciplina transitoria, che regola in modo non irragionevole i procedimenti già iniziati sotto il regime giuridico precedente, salvo quelli che ormai si trovano in una fase particolarmente avanzata, evidentemente al fine di estendere il regime generale di semplificazione dei procedimenti autorizzatori introdotto dalle nuove disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dello stesso art. 1-*sexies* del decreto-legge n. 239/2003, che la stessa ricorrente riconosce conformi, nel testo attuale, alle proprie attribuzioni costituzionali.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 24 ottobre - 3 novembre 2005, n. 407 (GU 45/2005)

Materia: Politica estera e rapporti internazionali - ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Artt. 97, 98 e 117 Cost.; art. 9 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso n. 85/2004)

Resistente/i: Provincia autonoma di Trento

Oggetto del ricorso: Art. 4, commi 1, 5, lett. *b*), e 11, art. 6, comma 7, della legge della Provincia di Trento 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici)

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato:

- l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, lettera *b*), nella parte in cui si riferisce anche al personale insegnante temporaneo delle scuole di istruzione elementare e secondaria della Provincia autonoma di Trento a «carattere statale»;
- l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 7;
- cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1;
- non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 11

Annotazioni:

L'art. 4, comma 1, della legge impugnata che integra l'art. 8 della legge provinciale n. 7/1997 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), introducendo il comma 3-*bis*, prevede che possa essere destinato, tramite distacco, «personale provinciale, anche con qualifica dirigenziale, a prestare temporaneamente servizio presso la rappresentanza italiana presso l'Unione europea o altri organismi comunitari e sovranazionali», eccedrebbe, a giudizio del ricorrente, la competenza statutaria e violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettere *a*) e *g*), Cost., che riservano allo Stato la competenza esclusiva in materia di politica estera e rapporti internazionali e di ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali.

Interverrebbero, infatti, a disciplinare tale specifico aspetto l'art. 168 del D.P.R. n. 18/1967 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) e l'art. 58 della legge n. 52/1996 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994), in forza dei quali la figura dell'esperto provinciale o regionale deve essere reperita tra i "funzionari" e non tra i "dirigenti", con collocamento fuori ruolo, e non già distacco, dei primi, stabilendo, inoltre, che alla designazione provveda la

Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome e che la nomina sia del Ministro degli affari esteri.

Una seconda censura riguarda il comma 5, lett. *b*), dello stesso art. 4, il quale introduce il comma 1-*bis* nell'art. 47 della legge provinciale n. 7/1997, prevedendo, tra l'altro, che il personale insegnante temporaneo, nonché il restante personale con contratto a termine non superiore ad un anno o «con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno», possa, previa autorizzazione della competente struttura, svolgere «altra attività a condizione che la stessa non determini conflitto di interessi con l'amministrazione di appartenenza o sia incompatibile con il rispetto degli obblighi di lavoro».

Tale disposizione violerebbe, ad avviso dello Stato, l'art. 9, punto 2, dello statuto speciale di autonomia e le relative norme di attuazione.

Peraltro, la norma denunciata contrasterebbe anche con l'art. 98 Cost., violando il principio del servizio esclusivo alla Nazione del pubblico impiegato.

Ulteriore denuncia investe il comma 11 del medesimo art. 4, il quale, ai soli effetti giuridici, riconosce *ope legis* la qualifica di "direttore di divisione" al personale con qualifica di "direttore di sezione", facendo decorrere tale inquadramento dalla data della deliberazione della Giunta provinciale che affida le nuove mansioni.

Ad avviso del Governo, la norma, eccedendo la competenza statutaria, contrasterebbe con l'art. 97, primo e terzo comma, Cost., giacché «il passaggio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ad una fascia funzionale superiore, comportando l'accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate, è soggetto alla regola del pubblico concorso», alla quale - come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 194 del 2002, n. 373 del 2002 e 274 del 2003) - è «possibile apportare deroghe solo se particolari situazioni ne dimostrino la ragionevolezza».

Infine, viene censurato l'art. 6, comma 7, il quale stabilisce che il personale regionale trasferito alla Provincia, secondo le modalità di cui alla legge regionale n. 3 del 2003, e che, per almeno cinque anni, sia stato incaricato della reggenza di ripartizione, venga inquadrato, a domanda, nella qualifica di dirigente a decorrere dalla preposizione ad uno degli incarichi previsti dagli artt. 25 e 27 della legge provinciale n. 7/1997.

La disposizione eccederebbe la competenza statutaria e contrasterebbe con l'art. 97, primo e terzo comma, Cost., per le stesse ragioni addotte a fondamento della precedente censura riferita all'art. 4, comma 11.

La prima denuncia del Presidente del Consiglio dei ministri, sollevata in riferimento all'art. 117, comma 2, lettere *a*) e *g*), Cost., investe, il comma 1 dell'art. 4 della legge della Provincia di Trento n. 6/2004, il quale, introducendo il comma 3-*bis* nell'art. 8 della legge provinciale n. 7/1997, ha previsto che possa essere destinato, tramite distacco, «personale provinciale, anche con qualifica dirigenziale, a prestare temporaneamente servizio presso la rappresentanza italiana presso l'Unione europea o altri organismi comunitari e sovranazionali».

La norma censurata è stata però abrogata dall'art. 5 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 1/2005 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria) e, nelle more della sua vigenza, non ha trovato applicazione, così come, del resto, affermano concordemente le parti del presente giudizio.

L'intervenuta abrogazione della disposizione oggetto di censura è stata ritenuta soddisfacente delle pretese del ricorrente e, conseguentemente (sentenze n. 272/2005, n. 196/2004 e ordinanza n. 137/2004), la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in riferimento alla questione di legittimità costituzionale posta sul comma 1 dell'art. 4.

E' risultata fondata la questione sollevata avverso il comma 5, lettera *b*), dello stesso art. 4, che introduce il comma 1-*bis* nell'art. 47 della legge provinciale n. 7/1997, dettando la disciplina del regime delle incompatibilità del personale insegnante temporaneo, nonché del restante personale con contratto a termine non superiore ad un anno o «con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno».

Il ricorrente ha incentrato la censura sul puntuale richiamo della norma statutaria (art. 9, numero 2) che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento la potestà legislativa concorrente, in base ai limiti indicati dall'art. 5 del medesimo statuto, in materia di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica), evocando inoltre le relative norme di attuazione, dettate dal D.P.R. n. 405/1988, il quale, appunto, disciplina l'esercizio, da parte della Provincia medesima, delle attribuzioni statali in materia di istruzione elementare e secondaria. Con ciò appare del tutto evidente come la prospettazione della questione muova dal presupposto che la disposizione denunciata intenda recare una disciplina sull'incompatibilità del personale docente delle scuole elementari e secondarie della Provincia di Trento, derogando al principio posto dall'art. 508 del d.lgs. n. 297/1994, fatto salvo dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, per cui al suddetto personale è inibita la possibilità di esercitare attività commerciale, industriale o professionale, nonché la possibilità di assumere o mantenere impegni alle dipendenze di privati, essendo consentito esclusivamente l'esercizio della libera professione, previa autorizzazione del dirigente scolastico (art. 508, comma 15, del d.lgs. n. 297/1994). Regime di incompatibilità, questo, che trova applicazione anche nei confronti del "personale insegnante temporaneo", al quale fa riferimento la disposizione denunciata, giacché l'art. 541, comma 2, del legislativo n. 297/1994, estende al personale docente non di ruolo, al quale sono affidati incarichi o supplenze, le norme dettate per i docenti di ruolo, in quanto compatibili.

La questione, dunque, non investe in alcun modo, secondo quanto fatto palese dal motivo di ricorso in esame, la disciplina dell'incompatibilità del personale docente delle scuole materne e degli istituti della formazione professionale, materie nelle quali la Provincia gode di potestà legislativa primaria ai sensi dell'art. 8, numero 26 e numero 29, dello Statuto, ma si limita appunto a censurare quanto disposto dall'art. 4, comma 5, lettera *b*), della legge provinciale n. 6/2004, soltanto nei confronti del personale docente temporaneo

delle scuole a «carattere statale» e cioè, secondo la definizione fornita dall'art. 4 del D.P.R. n. 405/1988, delle scuole di istruzione elementare e secondaria della Provincia di Trento.

Così circoscritto il *thema decidendum*, non può accedersi, secondo la Corte, alla tesi sostenuta dalla difesa provinciale, per cui la disposizione denunciata potrebbe essere interpretata come rivolta al solo personale docente delle scuole materne e degli istituti professionali, con esclusione quindi del personale docente temporaneo delle scuole a carattere statale, per il quale rimarrebbe fermo il principio posto dal citato art. 508 del d.lgs. n. 297/1994.

La formulazione della disposizione, che si riferisce al “personale insegnante temporaneo”, senza ulteriori precisazioni - osserva la Corte - è troppo ampia e generica perché si possa leggerla nel senso riduttivo suggerito dalla Provincia di Trento e, a tal fine, non aiuterebbe neppure la circostanza che essa sia stata dettata nel più ampio contesto della revisione dell'ordinamento del personale provinciale, giacché anche la disciplina sullo stato giuridico dei docenti delle scuole elementari e secondarie, dunque a «carattere statale», è rimessa a leggi provinciali, «nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato», in base all'art. 2 del D.P.R. n. 405/1988.

In ogni caso, a rendere definitivamente impraticabile l'opzione ermeneutica auspicata dalla Provincia di Trento è risultato decisivo il fatto che il regime di incompatibilità del personale docente temporaneo della scuola dell'infanzia e degli istituti di formazione professionale è dettato dall'art. 189, comma 9, della legge provinciale n. 12/1983, quale disposizione che si inserisce nel corpo di un articolo volto a disciplinare esclusivamente le supplenze del predetto personale.

A giudizio della Corte, dunque, nel disporre che il personale insegnante temporaneo delle scuole a «carattere statale» possa, previa autorizzazione della competente struttura, svolgere «altra attività a condizione che la stessa non determini conflitto di interessi con l'amministrazione di appartenenza o sia incompatibile con il rispetto degli obblighi di lavoro», la disposizione censurata eccede la competenza statutaria della Provincia di Trento in materia di istruzione elementare e secondaria (art. 9, numero 2), contrastando con il principio posto dall'art. 508 del d.lgs. n. 297/1994. Essa, infatti, rende possibile, per il predetto personale, lo svolgimento di “altra attività” senza alcuna limitazione di oggetto, laddove, invece, la legge statale consente al personale docente unicamente l'esercizio della libera professione, previa autorizzazione del dirigente scolastico (art. 508, comma 15, del d.lgs. n. 297/1994).

E' stata quindi dichiarata l'incostituzionalità della disposizione denunciata, nella parte in cui si riferisce anche al personale insegnante temporaneo delle scuole di istruzione elementare e secondaria della Provincia di Trento a «carattere statale».

L'ulteriore questione sollevata dal ricorso investe l'art. 4, comma 11, della legge provinciale n. 6/2004, il quale, nel riconoscere *ope legis*, ai soli effetti giuridici, la qualifica di “direttore di divisione” al personale con qualifica di “direttore di sezione”, facendo decorrere tale inquadramento dalla data della

deliberazione della Giunta provinciale che affida le nuove mansioni, violerebbe la regola del pubblico concorso di cui all'art. 97 Cost.

Per meglio cogliere la genesi e la portata applicativa della disposizione denunciata, la Corte ha ritenuto utile ricordare che, nel contesto dell'articolata e complessa disciplina provinciale in materia di ordinamento del personale, l'art. 27 della legge provinciale n. 8/1963, come sostituito dall'art. 1 della legge provinciale n. 20/1971, prevedeva, tra le qualifiche dell'allora carriera direttiva, quelle di direttore di divisione e di direttore di sezione, precisando, nei successivi articoli 30 e 31, che al primo era affidata la direzione della divisione, dell'ufficio o del reparto cui era preposto, mentre al direttore di sezione erano attribuiti compiti di collaborazione con i superiori gerarchici e di istruzione e cura delle pratiche loro affidate. Peraltro, l'avanzamento dalla qualifica di direttore di sezione a quella di direttore di divisione si conseguiva, nel limite della disponibilità dei posti, in seguito a scrutinio per merito comparativo dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore di sezione (art. 33 della legge provinciale n. 8/1963, come sostituito dall'art. 1 della legge provinciale n. 20/1971).

Successivamente, l'art. 2 della legge provinciale 26 maggio 1980, n. 13, recante il "Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale provinciale e modifiche al vigente ordinamento del personale", inquadrò, con decorrenza dal 1° luglio 1978 e «avuto riguardo alla qualifica rivestita» alla medesima data, «nel settimo livello il personale della carriera direttiva con qualifica di consigliere o di direttore di sezione e qualifiche equiparate», affidando ad esso, tra l'altro, «attività con preparazione professionale e con eventuale responsabilità di unità organiche». La medesima legge provinciale n. 13 del 1980 provvede, inoltre, ad abolire le promozioni tramite scrutinio per merito comparativo (art. 16).

Con la legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, recante il "Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento", oltre a dettarsi la disciplina sulla dirigenza, venne stabilito che, in particolari evenienze (art. 26, comma 7), la nomina a dirigente avvenisse tramite concorso interno al quale potevano partecipare anche i funzionari del settimo livello e "i funzionari di cui all'articolo 57"; analogamente disponevano gli artt. 30 e 53 rispettivamente in ordine alla preposizione ad uffici e servizi.

Proprio il citato art. 57, rubricato "Sistemazioni transitorie", prevedeva, al comma 1, che i «funzionari rivestenti, in base al preesistente ordinamento, la qualifica di ispettore generale o di direttore di divisione o qualifiche equiparate, che non vengano inquadrati e preposti ai sensi del precedente articolo 53, sono collocati nelle medesime qualifiche ad esaurimento». La legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, non menzionava più, dunque, i direttori di sezione, ormai inquadrati nei livelli funzionali-retributivi già istituiti dalla precedente legge provinciale n. 13 del 1980, ai quali, con decorrenza dal 1° gennaio 1987, veniva aggiunto il nono livello (art. 15 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2, che recepiva l'accordo provinciale unitario 13 marzo 1987).

Alla revisione dell'ordinamento del personale della Provincia di Trento provvedeva, poi, la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, dettando una rinnovata disciplina della dirigenza e istituendo, altresì, la nuova qualifica di "direttore"

(art. 29), per la preposizione ad "uffici" (art. 31) o per l'assegnazione di incarichi speciali (art. 32), alla quale potevano accedere, per pubblico concorso, anche coloro che avessero maturato un'esperienza professionale quinquennale nei livelli da VII a IX dell'organico provinciale (art. 30-*bis*). Inoltre, in base all'art. 21 della medesima legge, lo stesso accesso alla dirigenza veniva consentito, sempre tramite concorso pubblico, a chi fosse in possesso della qualifica di direttore ovvero avesse maturato un'esperienza professionale in qualifiche corrispondenti al settimo, ottavo e nono livello dell'organico provinciale.

Proprio in vista del primo inquadramento nella nuova qualifica di direttore, l'art. 19 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3 (Misure collegate con la manovra di bilancio di previsione per l'anno 1998) prevedeva, al comma 9, che, per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della legge, la Giunta provinciale potesse attribuire detta qualifica al personale già inquadrato, alla data di entrata in vigore della legge provinciale 26 maggio 1980, n. 13, nella qualifica di direttore di sezione o equiparate e che, alla medesima data, avesse maturato l'anzianità, quinquennale, per il passaggio alla qualifica di direttore di divisione, secondo quanto già stabilito dall'articolo 33, primo comma, della legge provinciale n. 8 del 1963 e successive modificazioni. La stessa legge provinciale n. 3 del 1998 fissava, inoltre, le mansioni (art. 20, comma 1) del personale in possesso della qualifica ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, assegnando ad esso quelle di collaborazione con i dirigenti per lo svolgimento di attività di studio e di ricerca, ovvero per lo svolgimento di attività ispettive o di controllo e verifica dell'attività amministrativa.

Dal 1° giugno 1999, in base al "Nuovo ordinamento professionale del personale dell'area non dirigenziale del comparto Autonomie locali", sottoscritto in data 8 marzo 2000, il personale di IX livello è stato inquadrato nel livello "Devoluto" e l'attività di competenza è caratterizzata, segnatamente, da «contenuti di tipo tecnico, gestionale o direttivo, con responsabilità di risultati».

La disposizione denunciata si sottrae alle censure che le sono state mosse con il ricorso in quanto a giudizio della Corte la stessa ha inteso infatti soddisfare le aspettative, altrimenti destinate ad essere definitivamente frustrate, di una residua quota di funzionari rivestenti una particolare posizione giuridica e cioè quella di coloro che, ancora alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 12/1983, avevano la qualifica di direttore di sezione e che non avevano potuto fruire della disciplina prevista dall'art. 19, comma 9, della legge provinciale n. 3/1998 per la prima attribuzione della qualifica di direttore, giacché non in possesso dell'anzianità - quinquennale - prevista per il passaggio alla qualifica di direttore di divisione in base a scrutinio per merito comparativo, quale sistema di avanzamento abolito dalla legge n. 13/1980.

A tal fine, si è previsto il passaggio in una qualifica, appunto quella di direttore di divisione, già ad esaurimento all'entrata in vigore della legge provinciale n. 12/1983, i cui contenuti professionali - definiti da ultimo dall'art. 20 della legge provinciale n. 3/1998 - si sono progressivamente omologati a quelli del personale interessato dalla disposizione in esame, così come dimostrano le declaratorie di livello funzionale che si sono succedute a regolare l'attività del personale provinciale inquadrato nel settimo, poi nono e, infine, nel

livello "D-evoluto". Ed analoga progressiva omologazione tra le diverse posizioni giuridiche in questione si è avuta quanto agli accessi consentiti dalla normativa provinciale, sia a regime, sia in sede di prima applicazione, alla qualifica dirigenziale ed a quella di direttore istituita con legge provinciale n. 7 del 1997.

In linea con quanto rilevato si pone, del resto, la delibera della Giunta, alla quale rinvia il comma 11 dell'art. 4 e che è stata adottata l'11 febbraio 2005 (delibera n. 229), in forza della quale è stato disposto il passaggio alla qualifica di direttore di divisione per 6 funzionari soltanto, attribuendo agli stessi funzioni di collaborazione con i dirigenti di vari servizi, funzioni di studio, istruttorie, di coordinamento.

Non è senza rilievo, infine, che proprio il passaggio ad una qualifica ad esaurimento, nei limiti e in base ai presupposti appena ricordati, rende ulteriore giustificazione alla deroga, del tutto singolare, che il legislatore provinciale, nella fattispecie, ha previsto rispetto alla regola del concorso pubblico, invero mirante a disciplinare l'ordinario accesso in posizioni lavorative stabili e a regime e non certo in posizioni che, per definizione, sono già destinate a scomparire.

Quello previsto dal denunciato art. 4, comma 11, della legge provinciale n. 6 del 2004 è dunque un inquadramento *ope legis* del tutto eccezionale e sorretto da peculiari ragioni giustificative, che consentono di ritenere non fondata la questione sollevata dal ricorrente in riferimento all'art. 97, primo e terzo comma, Cost.

E' stata giudicata fondata, invece, la questione di costituzionalità dell'art. 6, comma 7.

Tale disposizione stabilisce che il personale «di cui al comma 1», in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 21 della legge provinciale n. 7 del 1997, che sia stato incaricato presso la Regione della reggenza di ripartizione per almeno cinque anni, venga «inquadrate, a domanda, nella qualifica di dirigente a decorrere dalla preposizione a uno degli incarichi previsti dagli articoli 25 e 27» della medesima legge provinciale n. 7 del 1997.

Il comma 1 dello stesso art. 6 della legge provinciale n. 6 del 2004, richiamato dalla norma impugnata, prevede, a sua volta, che «per la cura degli adempimenti e delle attività delegate o trasferite alla Provincia ai sensi della legge regionale 17 aprile 2003, n. 3 (Delega di funzioni amministrative alle Province Autonome di Trento e Bolzano), nonché per l'eventuale conseguente necessità di riorganizzazione della struttura, la Giunta provinciale può istituire con le modalità previste dall'articolo 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, fino a quattro nuovi servizi. Per gli stessi fini la Giunta provinciale può istituire fino a trentadue nuovi uffici o incarichi speciali».

Posto che, in base all'ordinamento della Provincia di Trento, ai servizi - che costituiscono unità fondamentali della struttura organizzativa (art. 7, comma 1, della legge provinciale n. 12 del 1983) - sono preposti dei dirigenti (artt. 7, comma 4, della legge provinciale n. 12 del 1983 e 17, comma 1, della legge provinciale n. 7 del 1997), risulta chiaro che il personale interessato dalla disposizione denunciata è quello da destinare ai nuovi quattro istituendi servizi, per la cui preposizione è appunto necessaria la qualifica dirigenziale.

Il ricorrente si duole che la norma violi l'art. 97 Cost., in quanto derogherebbe ingiustificatamente alla regola del pubblico concorso. Dal canto suo la Provincia di Trento, pur non contestando che, nella fattispecie, si opera un passaggio nella qualifica dirigenziale di funzionari non in possesso di tale qualifica, sostiene che siffatta deroga troverebbe giustificazione nel fatto che, altrimenti, non si sarebbe potuta assicurare la continuità nella direzione di quegli stessi uffici, senza disperdere la professionalità di chi, negli anni, li aveva diretti. Peraltro, a giustificazione dell'intervento normativo censurato, si soggiunge che esso non prevederebbe un «automatico inquadramento nella qualifica dirigenziale», giacché, decorrendo esso «dalla preposizione a uno degli incarichi previsti dagli articoli 25 e 27 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (cioè, degli incarichi di capo-servizio o degli altri incarichi dirigenziali)», richiederebbe una previa valutazione della Giunta provinciale circa «la necessità di attribuire al personale trasferito uno degli incarichi dirigenziali», con ciò confermando che l'intenzione della norma non è quella di «privilegiare una categoria di dipendenti ma solo dare la possibilità alla Giunta di utilizzare il personale trasferito per dirigere un servizio qualora ciò risulti opportuno in base al principio di buona amministrazione».

Come più volte affermato (sentt. nn. 218/2002, n. 373/2002 e n. 274/2003), anche l'accesso dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni a funzioni più elevate non sfugge, di norma, alla regola del pubblico concorso e «non sono pertanto ragionevoli norme che prevedano scivolamenti automatici verso posizioni superiori (senza concorso o comunque senza adeguate selezioni o verifiche attitudinali) o concorsi interni per la copertura della totalità dei posti vacanti» (sent. n. 159/2005). E si è altresì precisato che anche «il passaggio da un'area ad un'altra comporta l'accesso ad un nuovo posto di lavoro con relativa progressione in carriera ed è quindi soggetto al principio del pubblico concorso» (sentt. nn. 159/2005 e n. 320/1997). Ne consegue, pertanto, la necessità di «un ragionevole punto di equilibrio fra quest'ultimo principio e l'interesse a consolidare pregresse esperienze lavorative» (ancora sentenza n. 159 del 2005, nonché sentenze n. 205 e n. 34 del 2004).

Nella fattispecie, la disposizione oggetto di censura prescinde del tutto dal pubblico concorso, che pure la legge provinciale n. 7/1997 contempla in via ordinaria per l'accesso alla qualifica dirigenziale consentendo che la nomina avvenga «a domanda» degli interessati, per i quali si richiede il possesso del requisito della pregressa «reggenza di ripartizione» presso la Regione per almeno 5 anni. Né può dirsi che costituisca una forma di selezione concorsuale il fatto che l'inquadramento debba essere preceduto dalla «preposizione a uno degli incarichi previsti dagli articoli 25 e 27» della citata legge provinciale n. 7/1997, per il cui conferimento provvede la Giunta provinciale in forza dell'art. 24 della stessa legge provinciale e cioè «con riferimento alle caratteristiche dei programmi da realizzare e delle strutture da dirigere, alle capacità professionali dimostrate e alle esperienze formative acquisite, nonché ai risultati di valutazione conseguiti in precedenza da ogni singolo dirigente». Con tutta evidenza si tratta di valutazione discrezionale per nulla equiparabile ad una selezione concorsuale, che la norma impugnata in nessun caso prevede.

Anche la sentenza n. 331/1988, richiamata da parte della difesa della Provincia, non può costituire utile precedente al fine di giustificare l'intervento normativo denunciato giacché in quel caso il passaggio alla qualifica superiore, disposto dal legislatore regionale solo in sede di prima attuazione al fine di privilegiare la continuità delle funzioni, era tuttavia subordinato allo strumento del corso-concorso, seppure riservato, e dunque ad un giudizio d'idoneità e non già ad una progressione automatica.

Nel caso in esame, il meccanismo previsto dall'art. 6, comma 7, dell'inquadramento "a domanda" nella qualifica dirigenziale, non realizza quel necessario temperamento tra il principio posto dall'art. 97, terzo comma, Cost. e l'interesse al consolidamento di esperienze lavorative in precedenza maturate, imponendosi dunque una declaratoria di incostituzionalità della disposizione impugnata.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 28 Novembre 2005 - 2 Dicembre 2005, n. 431 (GU 49/2005)

Materia: Servizio civile

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Art. 117, secondo comma, lett. d) ed e), terzo e quarto comma, e art. 119, sesto comma Cost.; artt. 3, comma 3, e 6, comma 2 d.lgs. n. 77/2002; artt. 8, 9 e 80 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorsi nn. 1 e 56 del 2005)

Resistente/i: Provincia autonoma di Bolzano; Regione Marche

Oggetto del ricorso: Artt. 2, comma 1, lett. a); 6, comma 7; 7, comma 1, lett. b), d) e f); 11 e 14, comma 1, lett. a), b) e d), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 ottobre 2004, n. 7 (Disposizioni per la valorizzazione del servizio civile volontario in Provincia autonoma di Bolzano) e degli artt. 2, comma 1, lett. a) ed e); 4, commi 1 e 2, lettera i); 5, comma 2; 6, comma 2; 7, commi 1, 4, 5, 6 e 7; 10, comma 1, lett. f); 12 e 13 della legge della Regione Marche 23 febbraio 2005, n. 15 (Istituzione del sistema regionale del servizio civile).

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato:

- l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 7/2004 limitatamente alle parole «per un periodo variabile da 6 a 12 mesi»;
- l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera a), della legge della Provincia autonoma di Bolzano, n. 7/2004, nella parte in cui demanda ad un regolamento di esecuzione la disciplina, tra i benefici previsti a favore dei volontari del servizio civile nazionale, anche dei crediti formativi per la formazione universitaria e professionale;
- l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera b), della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 7/2004, limitatamente alle parole «e i requisiti», nella parte in cui si riferiscono al servizio civile nazionale;
- non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 7, 7, comma 1, lettere b), d) e f), 11 e 14, comma 1, lettera d), della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 7/2004;
- non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettere a) ed e), 4, commi 1 e 2, lettera i), 5, comma 2, 6, comma 2, 7, commi 1, 4, 5, 6 e 7, 10, comma 1, lettera f), 12 e 13 della legge della Regione Marche n. 15/2005

Annotazioni:

Con separati ricorsi il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Provincia autonoma di Bolzano 7/2004 (Disposizioni per la

valorizzazione del servizio civile volontario in Provincia autonoma di Bolzano) e la legge della Regione Marche 15/2005 (Istituzione del sistema regionale del servizio civile), lamentando che alcune delle disposizioni recate da tali leggi, là dove incidono su aspetti organizzativi e procedurali del servizio civile nazionale, senza limitarsi alla disciplina delle concrete attività in cui questo si sostanzia, esorbiterebbero dall'ambito delle competenze tanto della Provincia autonoma quanto della Regione e si rivelerebbero, pertanto, invasive della sfera di competenza statale.

Stante la loro manifesta connessione, i due ricorsi, congiuntamente discussi, sono stati decisi con unica sentenza.

Preliminarmente, è stata esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano, sul rilievo che il ricorso prospetterebbe la violazione di norme costituzionali (artt. 117 e 119 Cost.) che non riguarderebbero neppure in astratto la Provincia.

Ad avviso della Provincia autonoma, la difesa erariale avrebbe dovuto denunciare la pretesa violazione di quelle norme dello statuto speciale altoatesino che, disciplinando la potestà legislativa provinciale, ne definiscono i limiti nei confronti della potestà legislativa statale, e non già denunciare unicamente la violazione delle norme della Costituzione che disciplinano la ripartizione di competenze tra Stato e Regioni ordinarie, ignorando lo statuto speciale.

L'eccezione è stata giudicata infondata.

La Corte ha ricordato di aver più volte escluso l'ammissibilità di questioni di legittimità costituzionale sollevate in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti di leggi di Regioni a statuto speciale o delle Province autonome allorché il ricorso faceva esclusivo riferimento agli articoli 117 e 119 Cost., senza evocare a parametro le corrispondenti disposizioni statutarie (sentt. n. 213/2003; n. 8/2004; n. 65, n. 202, n. 203 e n. 304 del 2005).

Tuttavia ha ritenuto che nella specie il ricorso introduttivo, oltre a rivendicare, in base alle disposizioni del Titolo V Cost., la competenza statale nella materia disciplinata dalla legge provinciale, lamenta che le norme impugnate non rinviengano alcun titolo legittimante nello statuto speciale di autonomia, approvato con il D.P.R. n. 670/1972, in particolare negli artt. 8, 9 e (limitatamente alla censura avente ad oggetto l'art. 6, comma 7, della legge provinciale) 80, norme, queste, che precisano l'ambito della competenza legislativa delle Province autonome.

Tale riferimento al superamento della competenza statutaria è sufficiente - si osserva nella sentenza - a ritenere ammissibili, sotto il profilo dell'individuazione del parametro, le questioni sollevate con il ricorso (sent. n. 185/2004).

Nel merito, la Corte ha ritenuto necessario premettere che - scrutinando questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia autonoma di Trento ed aventi ad oggetto disposizioni della legge n. 64/2001 (Istituzione del servizio civile nazionale) e del d.lgs. n. 77/2002 (Disciplina del

Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64), invocate dal ricorrente come norme interposte, integrative dei parametri costituzionali che si assumono violati - con la sentenza n. 228/2004, ha affermato che la difesa della Patria come sacro dovere del cittadino ha una estensione più ampia dell'obbligo di prestare servizio militare, e che il titolo costituzionale di legittimazione dell'intervento statale nella disciplina del servizio civile nazionale - inteso «quale modalità operativa concorrente ed alternativa alla difesa dello Stato, con mezzi ed attività non militari» (così si esprime l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 2002) - può essere rinvenuto nell'art. 117, secondo comma, lettera d), Cost., che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato non solo la materia «Forze armate», ma anche la «difesa». «Accanto alla difesa "militare", che è solo una forma di difesa della Patria, può ben [...] collocarsi - ha precisato la Corte - un'altra forma di difesa, per così dire, "civile", che si traduce nella prestazione» di «comportamenti di impegno sociale non armato».

La spettanza allo Stato della competenza a disciplinare il servizio civile nazionale non comporta che tutti gli aspetti dell'attività svolta dai giovani in servizio civile ricadano nell'area della potestà legislativa statale.

Secondo la Corte, rientra in tale competenza la disciplina dei profili organizzativi e procedurali del servizio. Questo, in concreto, comporta lo svolgimento di attività che toccano i più diversi ambiti materiali, come l'assistenza sociale, la tutela dell'ambiente, la protezione civile: «attività che, per gli aspetti di rilevanza pubblicistica, restano soggette alla disciplina dettata dall'ente rispettivamente competente, e dunque, se del caso, alla legislazione regionale o alla normativa degli enti locali, fatte salve le sole specificità direttamente connesse alla struttura organizzativa del servizio e alle regole previste per l'accesso ad esso».

Inoltre, nell'esercizio delle funzioni amministrative spettanti agli organi centrali deve essere garantita la partecipazione degli altri livelli di governo coinvolti, attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, attraverso adeguati meccanismi di cooperazione. A questo, del resto, provvede lo stesso decreto legislativo n. 77/2002, che attribuisce alla cura delle Regioni e delle Province autonome, secondo le rispettive competenze, l'attuazione degli interventi di servizio civile.

Infine, la riconduzione degli aspetti organizzativi e procedurali del servizio civile nazionale alla competenza legislativa statale non preclude alle Regioni e alle Province autonome «la possibilità di istituire e disciplinare, nell'autonomo esercizio delle proprie competenze legislative, un proprio servizio civile regionale o provinciale, distinto da quello nazionale», nell'ottica del perseguimento dell'ampia finalità di realizzazione del principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.

Nell'esaminare le singole censure, la Corte ha ritenuto necessario pertanto valutare se le norme impugnate riguardino il servizio civile regionale (o provinciale) ovvero quello nazionale; in questo secondo caso, se esse investano gli aspetti organizzativi o procedurali del servizio e le regole previste per l'accesso ad esso o se si muovano in una logica attuativa della disciplina recata

dal d. lgs. n. 77/2002 in ambiti contrassegnati dalla sussistenza di titoli di competenza regionale o provinciale.

Con specifico riferimento alla questione avente ad oggetto l'art. 2, comma 1, lettera a), della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 7/2004 la Corte si è pronunciata circa la sua fondatezza.

La norma impugnata ravvisa nel servizio civile volontario nazionale, prestato ai sensi della legge n. 64/2001, uno degli strumenti di realizzazione delle finalità - di valorizzazione della cittadinanza attiva, di apertura di nuove opportunità ai giovani, di promozione di progetti ed iniziative volti a soddisfare le esigenze della collettività, di promozione dello sviluppo sostenibile della società - perseguite dalla legge provinciale.

Ma, anziché attenersi alla durata complessiva del servizio civile nazionale prevista dalla legislazione statale (che, all'art. 3, comma 3, del d.lgs.

n. 77/2002, fissa un periodo di dodici mesi, con facoltà per il Presidente del Consiglio dei ministri di stabilire, con apposito decreto, una durata «maggiore o minore in relazione agli specifici ambiti e progetti di impiego», e che, all'art. 6, comma 2, del medesimo decreto legislativo, ribadisce che i progetti presentati devono avere la durata stabilita dallo Stato), la disposizione della legge provinciale, ai fini della valorizzazione del servizio civile volontario «dietro compensi, crediti e benefici», fa riferimento al servizio civile nazionale per un periodo da sei a dodici mesi.

Con ciò essa incide su uno degli aspetti attinenti alla organizzazione del servizio, di esclusiva competenza dello Stato.

La Provincia autonoma è abilitata a contribuire alla valorizzazione del servizio civile nazionale nel territorio provinciale; ma, nel fare questo, non può discostarsi dai caratteri fondamentali del servizio civile nazionale come risultanti dalla normativa statale.

L'art. 2, comma 1, lettera a), è stato pertanto dichiarato - limitatamente alle parole «per un periodo variabile da 6 a 12 mesi» - costituzionalmente illegittimo.

Alcune censure investono le norme, della Provincia autonoma e della Regione Marche, che stabiliscono, nell'ambito dell'attività programmatrice, criteri per l'approvazione dei progetti e degli interventi, e la norma della Provincia autonoma sulla vigilanza.

Oggetto dell'impugnativa governativa sono in particolare: l'art. 7, comma 1, lettere d) e f), della legge della Provincia di Bolzano, che affida alla Provincia autonoma funzioni di programmazione e di vigilanza sull'applicazione delle norme disciplinanti il servizio civile (da esercitarsi con l'avvalimento dell'attività propositiva e consultiva dell'Osservatorio provinciale del volontariato); l'art. 11 e l'art. 14, comma 1, lettera d), della medesima legge provinciale, che, rispettivamente, demandano alla Giunta provinciale il compito di approvare i progetti e gli interventi di servizio civile che presentano determinati requisiti e affidano ad un regolamento di esecuzione la disciplina dei criteri di approvazione dei progetti e degli interventi.

Nel contesto di entrambe le leggi impugnate, tanto il potere di programmazione, anche per il tramite della fissazione di linee guida, e di vigilanza, quanto quello di dettare criteri per l'approvazione dei progetti, riguardano, innanzitutto, il servizio civile, provinciale o regionale, istituito dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Regione Marche nell'esercizio delle loro competenze legislative.

In quest'ambito, le norme denunciate non contrastano con gli evocati parametri costituzionali, in quanto sia la Provincia autonoma sia la Regione hanno piena competenza nella disciplina del «proprio» servizio civile.

Le norme impugnate si riferiscono peraltro anche al servizio civile nazionale.

Al riguardo nella sentenza si osserva che il coinvolgimento di organi di governo diversi da quelli centrali nell'esercizio delle funzioni amministrative relative al servizio civile nazionale è assicurato, nell'ambito del decreto legislativo n. 77/2002, attraverso una pluralità di strumenti, tra i quali vanno in particolare ricordati: il conferimento alle Regioni e alle Province autonome della cura dell'«attuazione degli interventi di servizio civile secondo le rispettive competenze»; la previsione del potere delle Regioni e delle Province autonome di esaminare ed approvare i progetti presentati dagli enti ed organizzazioni che svolgono attività nell'ambito delle competenze regionali o provinciali sul loro territorio; l'attribuzione anche alle Regioni e alle Province autonome del potere di curare, nell'ambito delle rispettive competenze, il monitoraggio, il controllo e la verifica dell'attuazione dei progetti.

Ne deriva la delineazione di un sistema nel quale allo Stato è riservata la programmazione e l'attuazione dei progetti a rilevanza nazionale ed alle Regioni e alle Province autonome è demandato il compito di occuparsi, nell'ambito delle rispettive competenze, della realizzazione dei progetti di servizio civile nazionale di rilevanza regionale o provinciale, nel rispetto delle linee di programmazione, indirizzo e coordinamento tracciate a livello centrale e delle norme di produzione statale individuanti caratteristiche uniformi per tutti i progetti di servizio civile nazionale.

In quest'ambito, si tratta di stabilire se e in quali limiti alla Provincia autonoma e alla Regione spettino poteri di programmazione, di fissazione dei criteri cui attenersi nell'approvazione dei progetti di rilevanza regionale e di vigilanza sull'attuazione degli stessi.

Viene richiamata la sentenza n. 228/2004, con cui è stato precisato che lo svolgersi in concreto del servizio civile nazionale - i cui profili organizzativi e procedurali sono senz'altro riconducibili alla nozione di «difesa», di esclusiva spettanza statale - è in grado di toccare i più diversi ambiti materiali, alcuni dei quali rientranti, per gli aspetti di rilevanza pubblicistica, nelle funzioni legislative delle Regioni e delle Province autonome.

Ove questo intreccio di competenze tra Stato, Regioni e Province autonome si realizzi, rientra nei poteri delle Regioni e delle Province autonome orientare (attraverso la programmazione e la fissazione di linee guida) lo sviluppo delle iniziative attinenti al servizio civile nazionale da svolgersi sul territorio regionale o provinciale in senso conforme alle linee di indirizzo seguite

dalle stesse nei vari settori interessati all'attuazione dei progetti, purché non in contrasto con gli indirizzi e le caratteristiche risultanti dalla normativa statale, come pure stabilire ordini di priorità e criteri ulteriori, ma specificativi di quelli nazionali, cui attenersi nella approvazione dei progetti, vigilando sull'attuazione degli stessi.

Le norme impugnate, là dove disciplinano, ai fini dell'approvazione dei progetti, la programmazione, le linee guida e i criteri, nonché, in vista della conseguente verifica, l'attività di vigilanza, si prestano, a giudizio della Corte, ad una lettura suscettibile di comprendere le une e gli altri in una prospettiva rispettosa sia della programmazione statale (fissata dall'Ufficio nazionale) sia della uniforme delineazione (con D.P.C.M., sentita la Conferenza Stato-Regioni) delle caratteristiche di base dei progetti e, al contempo, capace di cogliere i bisogni delle diverse aree, in vista dell'attuazione degli interventi nell'ambito delle diverse competenze in gioco.

Così interpretate, esse superano le censure di costituzionalità mosse con i ricorsi introduttivi.

Altra censura investe l'art. 6, comma 7, della legge della Provincia di Bolzano, ai cui termini «La Giunta provinciale determina, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, le esenzioni o riduzioni sui tributi locali a favore dei volontari e degli enti di servizio civile».

Secondo il ricorrente, tale disposizione, prevedendo a favore dei volontari e degli enti di servizio civile generiche «esenzioni o riduzioni sui tributi locali», non indicherebbe se si tratti di tributi propri o attribuiti dallo Stato. Di qui il contrasto con il principio dell'autonomia finanziaria e tributaria dei comuni e con la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali, tanto più che l'art. 80 dello statuto speciale stabilisce che le Province hanno competenza legislativa nei limiti stabiliti dall'art. 5 (competenza concorrente) in materia di finanza locale.

La Corte ha ritenuto la questione non fondata.

Viene preliminarmente ricordato che secondo la costante giurisprudenza costituzionale (sent. n. 335/2005), si deve ritenere precluso (alle Regioni o) alle Province autonome il potere di legiferare in materia di tributi regolati da leggi statali, ancorché il relativo gettito sia devoluto (alle Regioni o) alle Province autonome, e così di stabilire esenzioni e riduzioni, se non nei limiti in cui sia dato a (Regioni) Province ed enti locali di effettuare autonome scelte.

Tuttavia, a giudizio della Corte, la disposizione denunciata non si riferisce a questo genere di tributi, ma solo a quelli che possano definirsi a pieno titolo «propri» delle Province o degli enti locali, nel senso che essi siano frutto di una loro autonoma potestà impositiva, e quindi possano essere disciplinati da leggi o regolamenti della Provincia, nel rispetto solo dei principi di coordinamento.

Il ricorso governativo investe anche l'art. 7, comma 1, lettera b), della legge della Provincia di Bolzano - che attribuisce alla Provincia il compito di promuovere la formazione di base dei volontari, fissando nell'ambito della relativa programmazione annuale le materie e gli aspetti fondamentali da

sviluppare in tale contesto - per supposto contrasto con l'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 77 del 2002.

La questione non è stata ritenuta fondata.

Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 77/2002, l'Ufficio nazionale, sentita la Conferenza Stato-Regioni, «definisce i contenuti base per la formazione», ed i corsi di formazione generale «sono organizzati dall'Ufficio nazionale, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano».

Secondo il disegno risultante dalla normativa statale, pertanto, la Provincia autonoma non è estranea né alla formazione di base dei volontari del servizio civile nazionale, essendo chiamata all'organizzazione dei corsi da svolgere in sede locale, né alla individuazione delle materie, posto che la riserva in favore dell'Ufficio nazionale riguarda soltanto la definizione dei «contenuti base» per la formazione, ma non esclude che la Provincia autonoma possa arricchire i contenuti della formazione in quei settori in cui essa esercita la propria competenza legislativa (ad esempio, in tema di assistenza sociale e sanitaria, di attività culturali, di attività ricreative e di tempo libero, di protezione civile, tutela dell'ambiente e del paesaggio).

Un'altra questione ha ad oggetto l'art. 14, comma 1, lettera a), della **legge della Provincia di Bolzano**, là dove demanda ad un regolamento di esecuzione la disciplina dei «benefici previsti a favore dei volontari, quali i crediti formativi per la formazione universitaria e professionale», ed è sollevata per supposto contrasto con l'art. 10, comma 2, della legge n. 64/2001, che attribuisce allo Stato il potere di determinare con D.P.C.M. i crediti formativi per i cittadini che prestano servizio civile.

Non è stata accolta l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Provincia: l'art. 10 della legge n. 64/2001 è norma transitoria, destinata a trovare applicazione fino alla data di efficacia dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega contenuta nell'art. 2 della medesima legge. Ma siccome alcune disposizioni del d.lgs. n. 77/2002 non sono ancora efficaci (come si ricava dall'art. 14 di detto decreto legislativo, nel testo modificato, da ultimo, dall'art. 2 del decreto-legge n. 266/2004), deve ritenersi che il regime transitorio dettato dalla legge n. 64/2001 continui tuttora ad operare e che, pertanto, l'art. 10 di tale legge costituisca idonea norma interposta nel giudizio di costituzionalità.

Nel merito la Corte ha ritenuto la questione fondata.

L'art. 10, comma 2, della legge n. 64/2001 affida allo Stato, non già l'istruzione e la formazione professionale, ma, in una logica di incentivazione dei cittadini a prestare il servizio civile e di riconoscimento delle competenze acquisite, la determinazione degli standard dei crediti formativi spettanti ai soggetti che, ai fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, aspirano al conseguimento delle abilitazioni richieste per l'esercizio delle professioni (sent. n. 228/2004).

In questa prospettiva, l'incentivazione del servizio civile nazionale attraverso la previsione di crediti formativi per la formazione universitaria e professionale rientra nell'organizzazione unitaria del servizio civile nazionale,

come tale eccedente la competenza provinciale e di esclusiva spettanza dello Stato.

E' stata pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera a), della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 7/2004, nella parte in cui demanda ad un regolamento di esecuzione la disciplina, tra i benefici previsti a favore dei volontari del servizio civile nazionale, anche dei crediti formativi per la formazione universitaria e professionale.

L'ultima censura del ricorso governativo avverso la legge provinciale n. 7/2004 investe l'art. 14, comma 1, lettera b), che demanda ad un regolamento di esecuzione la disciplina delle modalità e dei requisiti per l'iscrizione all'albo provinciale degli enti di servizio civile. Secondo il ricorrente, tale disposizione violerebbe l'art. 5 del d.lgs. n. 77/2002.

E' stata disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente: la Corte ha infatti osservato che non rileva la mancata impugnazione dell'art. 7, comma 1, lettera a), della legge provinciale, il quale prevede l'istituzione dell'albo provinciale degli enti di servizio civile, posto che il vulnus denunciato dal ricorrente riguarda non già l'istituzione dell'albo provinciale, ma il potere della Provincia di stabilire i criteri per l'ammissione al medesimo per gli enti che intendono presentare progetti per il servizio civile nazionale su scala provinciale.

La questione è stata giudicata fondata, limitatamente alle parole «e i requisiti».

L'art. 5 del d.lgs. n. 77/2002 prevede che presso l'Ufficio nazionale è tenuto l'albo nazionale cui possono iscriversi gli enti e le organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della legge n. 64/2001 ai fini della presentazione di progetti per il servizio civile nazionale e che le Regioni e le Province autonome provvedono all'istituzione di albi su scala regionale o provinciale, nei quali possono iscriversi gli enti e le organizzazioni in possesso dei medesimi requisiti svolgenti attività esclusivamente in ambito regionale e provinciale.

La norma della legge provinciale, là dove, con riferimento agli enti che intendono presentare progetti per il servizio civile nazionale operanti in ambito provinciale, prevede il potere della Provincia di stabilire, con proprio regolamento, requisiti ai fini dell'iscrizione all'albo, ulteriori rispetto a quelli fissati dalla legge statale, detta una misura direttamente incidente sull'organizzazione del servizio civile nazionale e sull'accesso ad esso, e perciò viola la competenza esclusiva statale in materia, in mancanza di alcun titolo legittimante da parte dello statuto speciale.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 23 - 27 gennaio 2006, n. 20

Materia: Espropriazione per pubblica utilità

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Artt. 8 e 16 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; art. 2 del d.lgs. n. 266/1992; art. 117, sesto comma, Cost.; principio di certezza del diritto

Ricorrente/i: Provincia autonoma di Trento (ricorso n. 37/2003)

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302 (Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità)

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato:

- inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera *h*), d. lgs. n. 302/2002
- cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera *d*), d. lgs. n. 302/2002.

Annotazioni:

La Provincia autonoma di Trento dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302 (Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), laddove prevede la diretta applicabilità del nuovo t.u. in materia di espropriazione per pubblica utilità anche alla Provincia autonoma di Trento, finché essa non si adegui ai principi e alle norme fondamentali di riforma economico-sociale di cui al t.u.

La stessa Provincia dubita altresì della legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo n. 302/2002, laddove, regolando le forme di pubblicità del procedimento espropriativo, stabilisce che qualora il numero dei destinatari della comunicazione di avvio del procedimento espropriativo sia superiore a cinquanta, questa è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, per l'interferenza di norme statali nell'autonomia organizzativa e nella potestà amministrativa della Provincia.

In ordine alla prima delle questioni di legittimità costituzionale è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere.

L'art. 5, comma 3, prima parte, del D.P.R. n. 327/2001, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 302/2002 stabiliva testualmente che «le disposizioni del testo unico operano direttamente nei riguardi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano fino a quando esse non esercitano la propria potestà legislativa in materia, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2».

Come da comunicato del 28 luglio 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 luglio 2003, n. 173), la norma è stata rettificata con la soppressione delle parole «e delle Province autonome di Trento e Bolzano», con ciò eliminando il dubbio della Provincia ricorrente.

La rettifica dell'espressione normativa, con relativa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, è legittima, in quanto consentita dall'art. 15 del D.P.R. n. 217/1986 (Approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana), senza che rilevi se si sia trattato di un errore materiale o di un originario fraintendimento del legislatore.

Nel proporre la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 302/2002, la ricorrente si limita a dedurre che «la norma statale interferisce nella autonomia organizzativa della Provincia autonoma di Trento, violando la potestà legislativa di cui all'art. 8, n. 1, dello statuto e, nella misura in cui prescrive un'attività amministrativa, la relativa potestà amministrativa» e che «in ogni caso sarebbe violato anche l'art. 2 del decreto legislativo n. 266/92».

Nelle questioni di legittimità costituzionale, tanto se proposte in via incidentale, quanto se sollevate in via principale è requisito imprescindibile di ammissibilità una minima sufficiente determinazione del parametro rispetto al quale la questione stessa è sollevata (sentenza n. 87/1998).

La Corte ha quindi dichiarato inammissibile la questione per l'assenza di qualsiasi motivazione in ordine ai parametri costituzionali invocati dalla ricorrente (sent. n. 335/2005), senza che tale originaria inammissibilità possa ritenersi superata dalle argomentazioni contenute nella memoria predisposta per l'udienza.